

ORDINANZA CONTRO L'ASCOLTO DI EMISSIONI RADIOFONICHE NEMICHE E LA PROPALAZIONE DI NOTIZIE DI FONTE NEMICA DELLA GERMANIA

DEL 2 - 10 - 1943

Per il mantenimento della calma e dell'ordine :

ORDINO QUANTO SEGUE :

1) Chi ascolta emissioni radiofoniche di altre stazioni che non quelle germaniche, fasciste e dei paesi occupati dalle truppe germaniche e chi procura la possibilità di quanto sopra viene punito con la reclusione; in casi più leggeri con la prigione e la multa e con una di queste punizioni.

2) Chi rende di pubblica ragione nei giornali periodici o con foglietti volanti notizie di natura tale da danneggiare la dignità della Germania e da provocare disordine nella popolazione oppure la cui pubblicazione è proibita dalle competenti autorità germaniche viene punito con la reclusione, prigione e multa. La multa può anche essere applicata contemporaneamente alla reclusione e prigione.

Viene punito in eguale misura chi col propalare le parole del governo traditore di Badoglio provoca disordine e chi in qualsiasi modo esprime e propala affermazioni atte a danneggiare la dignità della Germania e a provocare disordini nella popolazione. La punizione viene anche applicata se la notizia propalata viene espressamente designata come da fonte incerta e quale semplice sentito dire (oppure voce).

3) La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione.

IL COMANDANTE SUPERIORE SUD
FELD MARESCIALLO
Kesserling